

# Statuto Fondazione G.B. Baroni

## ARTICOLO 1

Con testamento pubblicato il 2 settembre 1971 dal Notaio Dott. Luigi Vaccaro il Sig. Baroni Giovan Battista, morto a Roma il 28 agosto 1971, disponeva tra l'altro che l'intero suo patrimonio, dedotti i legati e le spese, fosse destinato a suo nome per opere di bene, a preferenza in Roma, dando così vita alla Fondazione Giovanni Battista Baroni, con sede in Roma via del Corso 232 presso la Filiale della Banca Monte dei Paschi di Siena, delegata all'amministrazione del patrimonio.

## ARTICOLO 2

Scopo della Fondazione è provvedere esclusivamente ad opere benefiche da attuarsi prevalentemente in Roma a favore di soggetti neuromotulesi e motulesi di qualsiasi natura, di soggetti neurolesi per i quali il danno neurologico sia accertabile con un esame obiettivo nonché a favore di Enti ed Associazioni - meglio specificate nel successivo art. 5 - che esplicano la loro attività in questo campo.

Per il raggiungimento di tale finalità la Fondazione potrà:

a) realizzare interventi:

- diretti a prevenire l'instaurarsi di stati personali patologici, anche aggravati da particolari situazioni di disagio socio-economico;
- per la diagnosi, la cura, la riabilitazione e quant'altro occorrente per l'integrazione sociale (scolastica, ricreativa, sportiva, formativa e lavorativa) ed il mantenimento e reinserimento dei soggetti nel proprio contesto familiare, purché le stesse vengano affidate a professionisti o strutture che utilizzano procedure di provata efficacia e ampiamente condivise in ambito scientifico. In particolare: assistenza economica al singolo disabile o alla famiglia, assistenza domiciliare, ausili non garantiti dal Servizio Sanitario Nazionale, frequenza di corsi di formazione specifica, attività e prestazioni specialistiche di supporto finalizzate al recupero psicofisico;
- per la sperimentazione di nuovi modelli di servizi, ivi compresa l'attività di ricerca scientifica nel campo specifico;

- di sostegno agli Enti ed Associazioni previsti al successivo art. 5 per l'acquisto e la manutenzione di beni mobili o immobili finalizzati all'attività di assistenza in favore dei soggetti indicati al presente articolo;
- b) accettare donazioni, lasciti e legati testamentari finalizzandoli sia all'incremento del patrimonio che al raggiungimento delle proprie finalità;

### **ARTICOLO 3**

Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione proveniente dai conferimenti in danaro o beni mobili effettuati dal Testatore;
- b) dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- c) dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio ;
- d) dalle somme derivanti da rendite non utilizzate o plusvalenze verificatesi su operazioni finanziarie che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;

### **ARTICOLO 4**

Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- 1) dalle rendite e dai proventi derivanti dalla gestione del patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- 2) da elargizioni, donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- 3) dai contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali, da Enti Pubblici, Enti non Commerciali, Associazioni o altre Fondazioni;
- 4) dai contributi e dalle quote associative dei Fondatori, degli Aderenti e dei Sostenitori;
- 5) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi nei limiti e con le modalità previste al successivo articolo 5.

#### **ARTICOLO 5**

Le finalità della Fondazione e gli interventi indicati al precedente articolo 2 saranno perseguiti attraverso l'utilizzo del Fondo di gestione dal quale ogni anno il Consiglio potrà prelevare per i suoi scopi le rendite ed i proventi, derivanti dalla gestione del patrimonio nell'esercizio precedente, che avrà ritenuto di non destinare ad incremento del Fondo di dotazione nonché con l'utilizzo delle eventuali altre fonti di entrata di cui all'art. 4. In caso di carenza di disponibilità di tali fondi ed al solo fine di finanziare opere particolarmente meritevoli, il Consiglio avrà a propria disposizione – per l'intera durata del mandato – un ammontare complessivo pari al 5% del valore di mercato dei titoli in portafoglio. Le opere benefiche saranno riservate a singole persone fisiche, Onlus, Enti e Aziende Pubbliche, Università, Istituti di ricerca, Enti non Commerciali ed eventualmente ad Associazioni o Enti Confessionali al solo scopo di fornire assistenza a soggetti neuromotulesi, motulesi o neurolesi .

#### **ARTICOLO 6**

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri compreso il Presidente. Di questi, due sono designati dal Comune di Roma e tre dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.: uno di questi ultimi deve essere esperto in campo medico. Il Presidente è scelto dal Consiglio nel proprio seno. Il Consiglio dura in carica fino all'approvazione del consuntivo di esercizio del terzo anno successivo a quello dell'insediamento e può essere confermato.

#### **ARTICOLO 7**

Le funzioni degli Amministratori sono gratuite.

#### **ARTICOLO 8**

Spetta al Consiglio ogni potere per la gestione dell'Ente e per l'attuazione del suo scopo istituzionale.

L'amministrazione del patrimonio, in conformità alla volontà manifestata dal Testatore, rimane invece affidata alla Filiale Capogruppo di Roma della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.. Del pari, a personale di detta Filiale saranno affidati i compiti di

Segreteria e di Cassa. E' data facoltà al Consiglio di Amministrazione di affidare parte dei compiti di Segreteria e Contabilità a persone di provata professionalità e fiducia.

#### **ARTICOLO 9**

Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori hanno diritto di controllo sulle attività di gestione della Fondazione effettuate dalla Banca.

In caso di dissenso non riconponibile tra le opinioni della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e quelle dell'Organo di Amministrazione deciderà un collegio arbitrale della Camera Arbitrale Italiana.

#### **ARTICOLO 10**

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Consigliere più anziano di nomina e a pari anzianità di nomina il più anziano di età.

#### **ARTICOLO 11**

I Consiglieri che senza giustificato motivo non intervengano a tre sedute consecutive decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio e comunicata all'Organo che lo ha designato.

#### **ARTICOLO 12**

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte nel corso dell'anno: entro il mese di maggio per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente ed entro il mese di novembre per l'approvazione del bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, inoltre, ogni qual volta lo richieda una necessità urgente, sia su invito del Presidente che per domanda scritta o motivata di almeno due dei Consiglieri oppure a richiesta del Collegio dei Revisori.

#### **ARTICOLO 13**

Il Consiglio, per la durata del proprio mandato, nomina un segretario che può essere anche estraneo a detto Organo.

Per la validità della adunanza del Consiglio è necessaria la presenza di almeno tre dei suoi componenti.

Per la modifica del presente statuto e per l'approvazione o le modifiche del regolamento occorrerà la presenza di tutti i componenti.

Le delibere sono prese con la maggioranza dei voti dei presenti, per appello nominale o segreto. In caso di parità di voti, la proposta si considera respinta.

Delle determinazioni adottate in tali adunanze sono formati resoconti verbali riportati su apposito libro. I verbali sono firmati da chi ha presieduto l'adunanza e dal segretario.

#### **ARTICOLO 14**

Spetta al Presidente la legale rappresentanza della Fondazione anche in giudizio e la firma di qualunque atto e della corrispondenza; queste ultime mansioni sono esercitate dal Presidente in esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione per gli affari di sua competenza.

#### **ARTICOLO 15**

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire parte dei suoi propri poteri per quanto riguarda l'ordinaria gestione al Presidente ed anche ad un Consigliere, prevedendo che i medesimi agiscano congiuntamente o disgiuntamente.

#### **ARTICOLO 16**

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno ed entro il 31 maggio successivo deve essere esaminato il consuntivo per l'approvazione.

Il Consiglio, inoltre, deve decidere entro il 30 novembre di ogni anno il programma per la realizzazione - entro l'anno successivo - dello scopo istituzionale e, di conseguenza, approvare il bilancio di previsione.

#### **ARTICOLO 17**

Con il Consiglio di Amministrazione collabora il Collegio dei Revisori composto da:

- due membri designati dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;
- un componente designato dalla Regione Lazio.

## **ARTICOLO 18**

Il Collegio dei Revisori ha la stessa durata del Consiglio di Amministrazione. Anche queste cariche sono gratuite.

## **ARTICOLO 19**

I Revisori possono assistere alle riunioni del Consiglio senza voto deliberativo.

Essi hanno in genere i compiti ed i poteri attribuiti dalla legge ai Sindaci delle società commerciali. In particolare, compete loro l'esame del bilancio preventivo e del conto consuntivo, che non possono ritenersi approvati senza il voto favorevole di almeno due Revisori.

## **ARTICOLO 20**

Il servizio di cassa della Fondazione è affidato alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A..

I mandati di pagamento non saranno validi se non porteranno la firma del Presidente oppure quella congiunta di un Consigliere e di un Revisore.

## **ARTICOLO 21**

Per le materie non contemplate nel presente statuto si osservano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e quelle che in avvenire saranno emanate in materia di assistenza e beneficenza pubblica nonché le disposizioni riguardanti gli oggetti specifici della Fondazione.

## **ARTICOLO 22**

In caso di scioglimento della Fondazione per qualsiasi causa l'eventuale patrimonio residuo sarà destinato ad attività di assistenza, individuate congiuntamente dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e dal Comune di Roma nell'ambito delle finalità statutarie della stessa Fondazione.